

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 28 agosto 1997, n. 0284/Pres.

**Regolamento per il rilascio da parte delle Amministrazioni provinciali delle autorizzazioni dei servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20.**

Art. 1

*(Presentazione della domanda e relativa documentazione)*

1. L'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 rilascia la relativa autorizzazione all'Azienda di trasporto che abbia presentato la seguente documentazione:

- a) istanza in carta legale sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda richiedente il servizio;
- b) copia del contratto stipulato con il committente in cui siano indicati:
  - 1) il percorso;
  - 2) le fermate;
  - 3) il programma di esercizio;
  - 4) l'orario;
  - 5) il numero, il tipo e la targa degli autobus da impiegare;
  - 6) le condizioni economiche concordate;
  - 7) la durata del contratto medesimo;
  - 8) l'attestazione del committente circa la conoscenza ed il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- c) copia della carta di circolazione dei mezzi;
- d) l'eventuale autorizzazione dell'Ente concedente la linea sulla quale è adibito l'autobus da destinare ai servizi di cui trattasi nel caso l'Ente concedente sia diverso dalla suindicata Amministrazione provinciale;
- e) dimostrazione del possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di cui al D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
- f) copia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale degli autisti;
- g) copia del libro matricola del personale che sarà impiegato nel servizio o del libro soci;
- h) attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative degli autisti utilizzati per il servizio;

- i) copia del certificato attestante la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi;
- l) dichiarazione relativa alle necessarie condizioni di sicurezza del percorso prescelto in funzione del servizio da esercitare;
- m) marca da bollo per l'eventuale autorizzazione.

#### Art. 2

(Autobus da impiegare)

1. L'autorizzazione del servizio di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 costituisce titolo ad impiegare veicoli adibiti a noleggio da rimessa o ad impiegare autobus in fuori linea, ma la medesima non costituisce titolo per l'immatricolazione di autobus.

#### Art. 3

(Servizi ferroviari e scolastici)

1. I servizi con autobus sostitutivi di servizi ferroviari, e quelli scolastici in noleggio da rimessa sono a tutti gli effetti autoservizi di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20.

#### Art. 4

(Riunione Istruttoria)

1. Nei casi di concorrenza con autoservizi di trasporto pubblico locale, l'autorizzazione può essere assegnata, a giudizio esclusivo della Provincia, a seguito di apposita riunione istruttoria esperita in contraddittorio tra gli interessati e da tenersi entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.

#### Art. 5

(Validità dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è rilasciata entro un mese dalla data di ricevimento della domanda, ha validità fino alla scadenza del contratto privato di trasporto, e deve essere allegata alla carta di circolazione degli autobus impiegati che devono essere di proprietà o nella disponibilità giuridica del titolare dell'autorizzazione.

Art. 6  
(Sanzioni)

1. Nel caso di infrazioni alle disposizioni contenute nella presente deliberazione si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle aziende così come contenute nell'articolo 22 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20.